

Alle Imprese Iscritte
Loro Indirizzo

Agli Studi di Consulenza
Loro Indirizzo

OGGETTO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Sulla base di quanto previsto dal CCNL Edilizia Industria del 18/6/2008, dall'accordo nazionale del 4/12/2008 e dall'accordo territoriale del 23/1/2009, che potrete consultare sul nostro sito internet, con effetto dal **1/1/2009** i lavoratori apprendisti dovranno ricevere, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, la prestazione di Cassa Integrazione Guadagni, che sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi. La prestazione sarà anticipata dall'impresa al lavoratore suddetto e sarà rimborsata dalla Cassa Edile all'impresa stessa, sulla base del regolamento che segue. L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato, è tenuta al versamento **alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,30%** da calcolarsi esclusivamente sull'imponibile convenzionale DEGLI APPRENDISTI.

A tal fine è stata adeguata la procedura MUT per la predisposizione e l'invio delle denunce nominative mensili che prevede:

- una nuova casella per l'indicazione delle "ore rimborsabili cigo apprendista"
- il calcolo automatico dello 0,30% sulla base delle retribuzioni imponibili dichiarate per ogni apprendista. Il contributo calcolato sarà quindi evidenziato nel mod.1 della denuncia e sommato ai contributi da versare.

E' stato altresì modificato il Regolamento dei Versamenti in vigore, che potrete consultare sul sito www.cassaedilefirenze.it area "imprese".

Regolamento della prestazione "CIGO Apprendisti"

Beneficiari

Beneficiari della prestazione sono gli apprendisti operai in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici. Tale prestazione sarà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso tramite apposita domanda alla Cassa Edile.

Regolamento

La prestazione sarà rimborsata dalla Cassa Edile alle imprese per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge. Le ore integrabili sono quelle indicate nell'autorizzazione INPS all'intervento di CIGO per il cantiere interessato.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile di Firenze;
- avere debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIGO dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Termini di presentazione delle domande

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile di Firenze entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento CIGO per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (MUT) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Domanda e documentazione occorrente

- domanda come fac simile allegato
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità del periodo segnalato di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del singolo apprendista per il quale viene avanzata la richiesta di prestazione
- nel caso vi sia alle dipendenze soltanto personale apprendista, idonea documentazione comprovante il verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato o in mancanza, documentazione relativa a località limitrofa al cantiere.

Contributo da versare

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista, intesa come retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Firenze. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto previsto dal CCNL Edilizia Industria del 18/6/2008, dall'accordo nazionale del 4/12/2008 e dall'accordo territoriale del 23/1/2009 (detti accordi sono consultabili sul sito internet www.cassaedilefirenze.it).

Il Direttore
Rag. Filippo Farolfi



All.ti: c.s.d.